



PARLAMENTO EUROPEO

**Progetto
di Trattato
che istituisce
l'Unione
europea**



PARLAMENTO EUROPEO

Progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea

Febbraio 1984

Il progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea è stato approvato il 14 febbraio 1984 dal Parlamento europeo con 237 voti a favore, 31 contrari e 43 astenuti.

INDICE

RISOLUZIONE		7
PROGETTO DI TRATTATO CHE ISTITUISCE L'UNIONE EUROPEA		9
PARTE PRIMA	L'UNIONE	
	Articolo 1 — Creazione dell'Unione	11
	Articolo 2 — Adesione di nuovi membri	11
	Articolo 3 — Cittadinanza dell'Unione	11
	Articolo 4 — Diritti fondamentali	11
	Articolo 5 — Territorio dell'Unione	12
	Articolo 6 — Personalità giuridica dell'Unione ...	12
	Articolo 7 — Patrimonio delle realizzazioni comunitarie	12
	Articolo 8 — Istituzioni dell'Unione	13
PARTE SECONDA	SCOPI, METODI D'AZIONE E COMPETENZE DELL'UNIONE	
	Articolo 9 — Scopi	15
	Articolo 10 — Metodi d'azione	15
	Articolo 11 — Passaggio dal metodo della cooperazione a quello dell'azione comune	16
	Articolo 12 — Competenze	16
	Articolo 13 — Attuazione del diritto dell'Unione ..	16
PARTE TERZA	DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI	
TITOLO I	LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE	
	Articolo 14 — Parlamento europeo	17
	Articolo 15 — Membri del Parlamento	17
	Articolo 16 — Funzioni del Parlamento	17
	Articolo 17 — Maggioranze in seno al Parlamento ..	17
	Articolo 18 — Potere d'inchiesta e petizioni	18

Articolo 19 — Regolamento interno del Parlamento	18
Articolo 20 — Consiglio dell'Unione	18
Articolo 21 — Funzioni del Consiglio dell'Unione ..	18
Articolo 22 — Ponderazione dei voti in seno al Consiglio dell'Unione	18
Articolo 23 — Maggioranze in seno al Consiglio dell'Unione	19
Articolo 24 — Regolamento interno del Consiglio dell'Unione	19
Articolo 25 — Commissione	19
Articolo 26 — Composizione della Commissione ..	20
Articolo 27 — Regolamento interno della Commissione	20
Articolo 28 — Funzione della Commissione	20
Articolo 29 — Responsabilità della Commissione davanti al Parlamento	20
Articolo 30 — Corte di giustizia	21
Articolo 31 — Consiglio europeo	21
Articolo 32 — Funzioni del Consiglio europeo	21
Articolo 33 — Organi dell'Unione	22

TITOLO II

GLI ATTI DELL'UNIONE

Articolo 34 — Definizione della legge	23
Articolo 35 — Applicazione differenziata della legge	23
Articolo 36 — Autorità legislativa	23
Articolo 37 — Iniziativa delle leggi e degli emendamenti	23
Articolo 38 — votazione della legge	24
Articolo 39 — Pubblicazione della legge	25
Articolo 40 — Potere regolamentare	25
Articolo 41 — Audizione delle persone interessate	26
Articolo 42 — Diritto dell'Unione	26
Articolo 43 — Controllo giudiziario	26
Articolo 44 — Sanzioni	26

PARTE QUARTA

LE POLITICHE DELL'UNIONE

Articolo 45 — Principi generali	29
Articolo 46 — Spazio giuridico omogeneo	29

TITOLO I	POLITICA ECONOMICA	
	Articolo 47 — Mercato interno e libera circolazione	29
	Articolo 48 — Concorrenza	30
	Articolo 49 — Ravvicinamento delle legislazioni relative alle imprese e delle legislazioni fiscali	30
	Articolo 50 — Politica della congiuntura	30
	Articolo 51 — Politica del credito	31
	Articolo 52 — Sistema monetario europeo	31
	Articolo 53 — Politiche settoriali	32
	Articolo 54 — Altre forme di cooperazione	33
TITOLO II	POLITICA DELLA SOCIETÀ	
	Articolo 55 — Principi generali	33
	Articolo 56 — Politica sociale e della sanità	34
	Articolo 57 — Politica nei confronti dei consumatori	34
	Articolo 58 — Politica regionale	34
	Articolo 59 — Politica dell'ambiente	35
	Articolo 60 — Politica di istruzione e di ricerca	35
	Articolo 61 — Politica culturale	36
	Articolo 62 — Politica dell'informazione	36
TITOLO III	LE RELAZIONI INTERNAZIONALI DELL'UNIONE	
	Articolo 63 — Principi e metodi d'azione	36
	Articolo 64 — Azione comune	37
	Articolo 65 — Svolgimento dell'azione comune	37
	Articolo 66 — Cooperazione	38
	Articolo 67 — Svolgimento della cooperazione	38
	Articolo 68 — Ampliamento del campo della cooperazione e trasferimento dalla cooperazione all'azione comune	38
	Articolo 69 — Diritto di legazione	39
PARTE QUINTA	LE FINANZE DELL'UNIONE	
	Articolo 70 — Principi generali	41
	Articolo 71 — Entrate	41
	Articolo 72 — Spese	41

Articolo 73 — Perequazione finanziaria	42
Articolo 74 — Programmi finanziari	42
Articolo 75 — Bilancio	42
Articolo 76 — Procedura di bilancio	42
Articolo 77 — Dodicesimi provvisori	43
Articolo 78 — Esecuzione del bilancio	44
Articolo 79 — Controllo dei conti	44
Articolo 80 — Conto di gestione	44
Articolo 81 — Discarico	44

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Articolo 82 — Entrata in vigore	45
Articolo 83 — Deposito degli strumenti di ratifica ..	45
Articolo 84 — Revisione del Trattato	45
Articolo 85 — La sede	45
Articolo 86 — RIVERVE	45
Articolo 87 — Durata	46

Risoluzione sul progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- vista la sua decisione del 9 luglio 1981 che istituisce una commissione per gli affari istituzionali ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 6 luglio 1982 sugli orientamenti relativi alla riforma dei Trattati e alla realizzazione dell'Unione europea ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 settembre 1983 sul contenuto del progetto preliminare di Trattato che istituisce l'Unione europea ⁽³⁾,
 - vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (1-1200/83),
- A. convinto che, di fronte alle attuali difficoltà, un rilancio della costruzione europea sia urgente e indispensabile; un simile rilancio dovrebbe comportare l'approfondimento delle politiche esistenti, l'attuazione di politiche nuove e la creazione di un nuovo equilibrio istituzionale,
- B. rammentando che l'Unione europea è stata assunta come obiettivo dagli Stati membri, sia nei Trattati che istituiscono le Comunità europee che in occasione della Conferenza dei Capi di Stato o di Governo del 20 ottobre 1972 e nella dichiarazione solenne del 19 giugno 1983, e dalle istituzioni delle Comunità medesime,
- C. consapevole del suo dovere storico, come prima Assemblea direttamente eletta dai cittadini europei, di proporre un progetto di Unione,
- D. constatando che il progetto preliminare del Trattato che istituisce l'Unione europea, presentato dalla commissione per gli affari istituzionali, basato su un'esperienza di trenta anni di vita comunitaria nonché sull'evidente necessità di andare al di là del grado attuale di unificazione, è conforme alle linee direttrici da esso fissate nella sua risoluzione del 14 settembre 1983,
1. approva il presente progetto preliminare che diventa così il progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea e incarica il suo Presidente di presentarlo ai parlamenti e ai governi degli Stati membri;

(1) G. U. n. C 234 del 14.9.1981, pag. 48

(2) G. U. n. C 238 del 13.9.1982, pag. 25

(3) G. U. n. C 277 del 17.10.1983, pag. 95

2. invita il Parlamento europeo che sarà eletto il 17 giugno 1984 a organizzare tutti i contatti e tutti gli incontri opportuni con i vari parlamenti nazionali e ad avviare qualsiasi altra iniziativa utile a permettere al Parlamento europeo di tener conto delle posizioni e delle osservazioni riscontrate presso i parlamenti degli Stati membri;
3. auspica che il trattato sull'Unione europea possa alla fine raccogliere l'adesione di tutti gli Stati membri secondo le loro rispettive procedure costituzionali.

Progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea

- Al fine di proseguire e rilanciare l'opera di unificazione democratica dell'Europa, di cui le Comunità europee, il Sistema monetario europeo, la cooperazione politica sono le prime realizzazioni, e convinte della sempre più grande importanza per l'Europa di affermare la sua identità;
- Compiacendosi dei risultati positivi raggiunti allo stadio attuale ma consapevoli della presente necessità di ridefinire gli obiettivi della costruzione europea e di dare a istituzioni più efficaci e più democratiche i mezzi per raggiungerli;
- Fondandosi sulla propria adesione ai principi della democrazia pluralistica, del rispetto dei diritti dell'uomo e della preminenza del diritto;
- Riaffermando il loro desiderio di contribuire alla costruzione di una società internazionale che si basi sulla cooperazione dei popoli e degli Stati, la soluzione pacifica delle controversie, la sicurezza ed il rafforzamento delle organizzazioni internazionali;
- Risolute a rafforzare, mediante un'unione ancora più stretta, le difese della pace e della libertà, e facendo appello agli altri popoli d'Europa animati dallo stesso ideale perché si associno al loro sforzo;
- Decise ad accrescere la solidarietà dei popoli europei nel rispetto della loro personalità storica, della loro dignità e della loro libertà nell'ambito di istituzioni comuni liberamente accettate;
- Convinte della necessità di permettere la partecipazione degli enti locali e regionali alla costruzione europea secondo forme adeguate;
- Desiderose di realizzare i loro obiettivi comuni in modo progressivo, rispettando le tappe di transizione necessarie e sottoponendo ogni progresso ulteriore al consenso dei popoli e degli Stati;
- Intendendo affidare ad istituzioni comuni, conformemente al principio di sussidiarietà, soltanto le competenze necessarie per assolvere i compiti che esse potranno realizzare in modo più soddisfacente che non gli Stati isolatamente;

Le Alte Parti Contraenti, Stati membri delle Comunità europee, hanno deciso di creare l'UNIONE EUROPEA.

PARTE PRIMA

L'UNIONE

Articolo 1

Creazione dell'Unione

Con il presente Trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro l'Unione europea.

Articolo 2

Adesione di nuovi membri

Ogni Stato europeo democratico può chiedere di diventare membro dell'Unione. Le modalità di adesione nonché gli adattamenti che essa comporta formano oggetto di un trattato tra l'Unione e lo Stato candidato. Questo trattato viene stipulato conformemente alla procedura di cui all'articolo 65 del presente Trattato.

Un trattato di adesione che comporti una revisione del presente Trattato può essere stipulato solo dopo aver espletato la procedura di revisione di cui all'articolo 84 del presente Trattato.

Articolo 3

Cittadinanza dell'Unione

I cittadini degli Stati membri sono per ciò stesso cittadini dell'Unione. La cittadinanza dell'Unione è legata alla qualità di cittadino di uno Stato membro; essa non può essere acquistata o perduta separatamente. I cittadini dell'Unione partecipano alla sua vita politica nelle forme previste dal presente Trattato, godono dei diritti che sono loro riconosciuti dall'ordinamento giuridico dell'Unione e si conformano alle norme di quest'ultimo.

Articolo 4

Diritti fondamentali

1. L'Unione tutela la dignità dell'individuo e riconosce a ogni persona che rientri nella sua sfera di competenza i diritti e le libertà fondamentali quali risultano in particolare dai principi comuni delle Costituzioni degli Stati membri nonché dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. L'Unione s'impegna a mantenere e sviluppare, entro i limiti delle sue competenze, i diritti economici, sociali e culturali che risultano dalle Costituzioni degli Stati membri nonché dalla Carta sociale europea.

3. Entro un termine di cinque anni, l'Unione decide circa la sua adesione agli strumenti internazionali sopra menzionati nonché ai Patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali. Entro lo stesso termine l'Unione adotta la propria dichiarazione dei diritti fondamentali secondo la procedura di revisione di cui all'articolo 84 del presente Trattato.

4. In caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi democratici o dei diritti fondamentali, potranno essere adottate delle sanzioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 44 del presente Trattato.

Articolo 5

Territorio dell'Unione

Il territorio dell'Unione comprende l'insieme dei territori degli Stati membri come sono precisati dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dai Trattati di adesione, tenuto conto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 6

Personalità giuridica dell'Unione

L'Unione ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Nei rapporti internazionali l'Unione gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi fini.

Articolo 7

Patrimonio delle realizzazioni comunitarie

1. L'Unione fa proprio ciò che è acquisito sul piano comunitario.

2. Le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee nonché delle convenzioni e dei protocolli relativi a dette Comunità, che concernono i loro scopi e il loro campo di applicazione e che non sono modificate in modo espresso o implicito dal presente Trattato, fanno parte del diritto dell'Unione. Esse possono essere modificate solo con la procedura di revisione di cui all'articolo 84 del presente Trattato.

3. Le altre disposizioni dei suddetti trattati, convenzioni e protocolli fanno ugualmente parte del diritto dell'Unione, purché non siano incompatibili col presente Trattato. Esse

possono essere modificate solo con la procedura della legge organica di cui all'articolo 38 del presente Trattato.

4. Gli atti delle Comunità europee, nonché le misure prese nel quadro del Sistema monetario europeo e della cooperazione politica, continuano a produrre i loro effetti, purché non siano incompatibili con il presente Trattato, finché non saranno stati sostituiti da atti o misure adottati dalle istituzioni dell'Unione in conformità alle loro rispettive competenze.

5. L'Unione rispetta tutti gli impegni delle Comunità europee, in particolare gli accordi o le convenzioni stipulati con uno o più Stati terzi o con una organizzazione internazionale.

Articolo 8

Istituzioni dell'Unione

L'attuazione dei compiti affidati all'Unione è assicurata dalle sue istituzioni e dai suoi organi. Le istituzioni dell'Unione sono:

- il Parlamento europeo
- il Consiglio dell'Unione
- la Commissione
- la Corte di giustizia
- il Consiglio europeo

PARTE SECONDA

SCOPI, METODI D'AZIONE E COMPETENZE DELL'UNIONE

Articolo 9

Scopi

L'Unione ha i seguenti scopi:

- realizzare uno sviluppo umano ed armonico della società basato segnatamente sulla ricerca della piena occupazione, l'eliminazione progressiva degli squilibri esistenti fra le sue regioni, la protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il progresso scientifico e culturale dei suoi popoli,
- assicurare il progresso economico dei suoi popoli nel quadro di un mercato interno libero e nel contesto di una stabilità valutaria, dell'equilibrio economico esterno e di una costante crescita economica, senza diversità di trattamento dei cittadini e delle imprese dei vari Stati membri, rafforzando la capacità degli Stati, dei loro cittadini e delle loro imprese ad adeguare in modo solidale le loro strutture e attività alle trasformazioni economiche.
- promuovere nelle relazioni internazionali la sicurezza, la pace, la cooperazione, la distensione, il disarmo e la libera circolazione delle persone e delle idee, nonché il miglioramento delle relazioni commerciali e monetarie internazionali,
- contribuire allo sviluppo armonioso e giusto di tutti i popoli del mondo per permettere loro di uscire dal sottosviluppo e dalla fame e di esercitare pienamente i propri diritti politici, economici e sociali.

Articolo 10

Metodi d'azione

1. Per raggiungere tali scopi, l'Unione agisce secondo il metodo dell'azione comune o quello della cooperazione tra gli Stati membri; i campi riservati a ciascuno di questi metodi sono fissati dal presente Trattato.
2. Per azione comune s'intende l'insieme degli atti — interni o internazionali — normativi, amministrativi, finanziari e giudiziari, nonché i programmi e le raccomandazioni dell'Unione, che emanano dalle sue istituzioni e s'indirizzano o a queste ultime od agli Stati od agli individui.
3. Per cooperazione s'intendono gli impegni che gli Stati membri prendono nel quadro del Consiglio europeo.

I risultati della cooperazione sono posti in atto dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione secondo le modalità definite dal Consiglio europeo.

Articolo 11

Passaggio dal metodo della cooperazione a quello dell'azione comune

1. Nei casi previsti dagli articoli 54, paragrafo 1, e 68, paragrafo 2, del presente Trattato, talune materie che rientrano nell'ambito della cooperazione tra Stati possono diventare oggetto di azioni comuni. Su proposta della Commissione o del Consiglio dell'Unione o del Parlamento o di uno o più Stati membri, il Consiglio europeo decide, previa consultazione della Commissione e con l'accordo del Parlamento, di sottoporre queste materie alla competenza esclusiva o concorrente dell'Unione.

2. Nei campi che rientrano nell'ambito dell'azione comune, quest'ultima non può essere sostituita dalla cooperazione.

Articolo 12

Competenze

1. Quando il presente Trattato attribuisce una competenza esclusiva all'Unione, soltanto le istituzioni dell'Unione sono competenti per agire; le autorità nazionali non possono intervenire se non per quanto previsto dalla legge dell'Unione. Finché l'Unione non ha legiferato, le norme nazionali restano in vigore.

2. Quando il presente Trattato attribuisce una competenza concorrente all'Unione, l'azione degli Stati membri si esercita nei casi in cui l'Unione non è intervenuta. L'Unione agisce esclusivamente per svolgere i compiti che in comune possono essere svolti più efficacemente che non dai singoli Stati membri separatamente, in particolare quelli la cui realizzazione richiede l'azione dell'Unione giacché le loro dimensioni o i loro effetti oltrepassano i confini nazionali. La legge che mette in moto l'azione comune in un settore non ancora affrontato dall'Unione o dalle Comunità dev'essere adottata secondo la procedura della legge organica.

Articolo 13

Attuazione del diritto dell'Unione

L'Unione e gli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia per l'applicazione del diritto dell'Unione. Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni dell'Unione. Essi agevolano quest'ultima nell'adempimento dei suoi compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Unione.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

TITOLO I

LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

Articolo 14

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto, col voto libero e segreto dei cittadini dell'Unione. La durata della legislatura è di cinque anni.

Una legge organica stabilirà una procedura elettorale uniforme; fino all'entrata in vigore di questa legge, la procedura applicabile è quella vigente per l'elezione del Parlamento delle Comunità europee.

Articolo 15

Membri del Parlamento

I membri del Parlamento agiscono e votano individualmente e personalmente. Essi non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere un mandato imperativo.

Articolo 16

Funzioni del Parlamento

Il Parlamento

- partecipa, conformemente al presente Trattato, alla procedura legislativa e a quella di bilancio nonché alla stipulazione degli accordi internazionali;
- dà l'investitura alla Commissione, approvando il suo programma politico;
- esercita il controllo politico sulla Commissione;
- ha il potere di approvare a maggioranza qualificata una mozione di censura che obbliga i membri della Commissione a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni;
- dispone di un potere d'inchiesta e riceve le petizioni che vengono ad esso indirizzate dai cittadini dell'Unione;
- esercita le altre competenze ad esso attribuite dal presente Trattato.

Articolo 17

Maggioranze in seno al Parlamento

1. Il Parlamento vota a maggioranza semplice, cioè a maggioranza dei suffragi espressi senza considerare le astensioni.

2. Nei casi espressamente previsti dal presente Trattato, il Parlamento vota:

- a) a maggioranza assoluta, cioè a maggioranza dei suoi membri;
- b) o a maggioranza qualificata, cioè a maggioranza dei membri e dei 2/3 dei suffragi espressi, senza considerare le astensioni. In occasione della votazione del bilancio in seconda lettura, si definisce qualificata la maggioranza dei membri del Parlamento e dei 3/5 dei suffragi espressi, senza considerare le astensioni.

Articolo 18

Potere d'inchiesta e petizioni

Le modalità secondo cui si esercitano il potere d'inchiesta del Parlamento e il diritto dei cittadini di indirizzare delle petizioni al Parlamento sono stabilite da leggi organiche.

Articolo 19

Regolamento interno del Parlamento

Il Parlamento adotta il suo regolamento interno a maggioranza assoluta.

Articolo 20

Consiglio dell'Unione

Il Consiglio dell'Unione è composto di rappresentanze degli Stati membri nominate dai loro rispettivi governi; ogni rappresentanza è diretta da un ministro incaricato in modo specifico e permanente degli affari dell'Unione.

Articolo 21

Funzioni del Consiglio dell'Unione

Il Consiglio:

- partecipa, conformemente al presente Trattato, alla procedura legislativa e a quella di bilancio nonché alla stipulazione degli accordi internazionali;
- esercita le competenze ad esso assegnate nel settore delle relazioni internazionali e risponde alle interrogazioni scritte e orali presentate dai membri del Parlamento in questo campo;
- esercita le altre competenze ad esso attribuite dal presente Trattato.

Articolo 22

Ponderazione dei voti in seno al Consiglio dell'Unione

Al voto di ogni rappresentanza è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

In caso di adesione di nuovi Stati membri, la ponderazione dei voti loro attribuiti è determinata dal trattato di adesione.

Articolo 23

Maggioranze in seno al Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio vota a maggioranza semplice, cioè a maggioranza dei voti ponderati espressi senza considerare le astensioni.

2. Nei casi espressamente previsti dal presente Trattato, il Consiglio vota

a) a maggioranza assoluta, cioè a maggioranza dei voti ponderati, senza considerare le astensioni, comprendente almeno la metà delle rappresentanze,

b) o a maggioranza qualificata, cioè a maggioranza dei 2/3 dei voti ponderati, senza considerare le astensioni, comprendente la maggioranza delle rappresentanze. In occasione della votazione del bilancio in seconda lettura, si definisce qualificata la maggioranza dei 3/5 dei voti ponderati, senza considerare le astensioni, comprendente la maggioranza delle rappresentanze,

c) o all'unanimità delle rappresentanze, senza considerare le astensioni.

3. Durante un periodo transitorio di dieci anni, quando una rappresentanza invoca un interesse nazionale vitale messo in causa dalla decisione da adottare e riconosciuto come tale dalla Commissione, la votazione è rinviata affinché la questione sia riesaminata. I motivi della richiesta di rinvio devono essere resi pubblici.

Articolo 24

Regolamento interno del Consiglio dell'Unione

Il Consiglio adotta il suo regolamento interno a maggioranza assoluta. Il regolamento prevede la pubblicità delle riunioni nel corso delle quali il Consiglio agisce come autorità legislativa o di bilancio.

Articolo 25

Commissione

La Commissione entra in funzione entro sei mesi dall'elezione del Parlamento.

All'inizio di ogni legislatura, il Consiglio europeo nomina il Presidente della Commissione. Quest'ultimo forma la Commissione dopo aver consultato il Consiglio europeo.

La Commissione sottopone il suo programma al Parlamento. Essa entra in funzione dopo aver ricevuto da quest'ultimo l'investitura. Essa resta in funzione fino all'investitura della nuova Commissione.

Articolo 26

Composizione della Commissione

La struttura ed il funzionamento della Commissione nonché lo statuto dei suoi membri sono stabiliti da una legge organica. Fino all'entrata in vigore di detta legge, le norme concernenti la struttura ed il funzionamento della Commissione delle Comunità europee, nonché lo statuto dei suoi membri si applicano alla Commissione dell'Unione.

Articolo 27

Regolamento interno della Commissione

La Commissione adotta il suo regolamento interno.

Articolo 28

Funzioni della Commissione

La Commissione:

- definisce nel programma che sottopone all'approvazione del Parlamento gli orientamenti dell'azione dell'Unione,
- prende le iniziative appropriate per la loro attuazione,
- dispone dell'iniziativa delle leggi e partecipa alla procedura legislativa,
- adotta i regolamenti di applicazione delle leggi e prende le necessarie decisioni di esecuzione,
- presenta il progetto di bilancio,
- esegue il bilancio,
- rappresenta l'Unione nelle relazioni esterne nei casi previsti dal presente Trattato,
- vigila sull'applicazione del presente Trattato e delle leggi dell'Unione,
- esercita le altre competenze ad essa attribuite dal presente Trattato.

Articolo 29

Responsabilità della Commissione davanti al Parlamento

1. La Commissione è responsabile davanti al Parlamento.
2. Essa risponde alle interrogazioni scritte ed orali presentate dai membri di quest'ultimo.

3. I membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni in seguito alla votazione da parte del Parlamento di una mozione di censura a maggioranza qualificata. La votazione della mozione di censura può aver luogo soltanto a scrutinio pubblico e non prima che siano trascorsi tre giorni del suo deposito.

4. Dopo la censura, una nuova Commissione è formata secondo la procedura di cui all'articolo 25 del presente Trattato. Fino all'investitura della nuova Commissione, la Commissione censurata gestisce gli affari correnti.

Articolo 30

Corte di giustizia

1. La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato e di ogni atto adottato in virtù di esso.

2. I membri della Corte sono nominati per metà dal Parlamento e per metà dal Consiglio dell'Unione. Qualora il numero dei membri fosse dispari, il Parlamento ne nomina uno in più del Consiglio.

3. L'organizzazione della Corte, il numero e lo statuto dei suoi membri e la durata del loro mandato sono disciplinati da una legge organica che stabilisce anche la procedura e le maggioranze richieste per la loro nomina. Fino all'entrata in vigore di tale legge, si applicano alla Corte di giustizia dell'Unione le disposizioni pertinenti dei Trattati comunitari e le misure adottate per la loro attuazione.

4. La Corte adotta il suo regolamento di procedura.

Articolo 31

Consiglio europeo

Il Consiglio europeo comprende i Capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione e il Presidente della Commissione, il quale partecipa ai lavori del Consiglio europeo, eccezion fatta per il dibattito relativo alla nomina del suo successore e all'elaborazione di messaggi e raccomandazioni indirizzati alla Commissione.

Articolo 32

Funzioni del Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo

- formula raccomandazioni e prende impegni nel campo della cooperazione,
- decide nei casi previsti del presente Trattato e secondo la procedura di cui all'articolo 11 circa l'ampliamento delle competenze dell'Unione.

- nomina il Presidente della Commissione,
 - indirizza messaggi alle altre istituzioni dell'Unione,
 - informa periodicamente il Parlamento sull'attività dell'Unione nei settori di sua competenza,
 - risponde alle interrogazioni scritte e orali presentate dai membri del Parlamento;
 - esercita le altre competenze ad esso attribuite dal presente Trattato.
2. Il Consiglio europeo determina le proprie procedure di decisione.

Articolo 33

Organi dell'Unione

1. L'Unione ha i seguenti organi:

- la Corte dei Conti
- il Comitato economico e sociale
- la Banca europea per gli investimenti
- il Fondo monetario europeo

Leggi organiche stabiliscono le norme concernenti le attribuzioni ed i poteri di tali organi nonché la loro organizzazione e composizione.

2. I membri della Corte dei Conti sono nominati per metà dal Parlamento e per metà dal Consiglio dell'Unione.

3. Il Comitato economico e sociale è organo di consulenza della Commissione, del Parlamento, del Consiglio dell'Unione e del Consiglio europeo e può indirizzare loro pareri di propria iniziativa. Il Comitato viene consultato su ogni proposta avente un'influenza determinante sull'elaborazione e l'attuazione della politica economica e della politica della società. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. La composizione del Comitato deve assicurare una rappresentanza adeguata delle varie categorie della vita economica e sociale.

4. Il Fondo monetario europeo dispone della necessaria autonomia per garantire la stabilità monetaria.

5. Ciascuno dei sopra menzionati organi è disciplinato dalle disposizioni applicabili ai corrispondenti organi comunitari al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

L'Unione può creare, mediante una legge organica, altri organi necessari al suo funzionamento.

TITOLO II

GLI ATTI DELL'UNIONE

Articolo 34

Definizione della legge

1. La legge determina le norme che si applicano all'azione comune. Nella misura del possibile essa si limita a determinare i principi fondamentali dell'azione comune e lascia alle autorità incaricate della sua esecuzione, siano esse dell'Unione o degli Stati membri, la cura di precisare le modalità di applicazione.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni nonché altre materie espressamente previste dal presente Trattato sono disciplinate da leggi organiche adottate secondo le modalità particolari di cui all'articolo 38 del presente Trattato.

3. La legge di bilancio è approvata conformemente alle disposizioni dell'articolo 76 del presente Trattato.

Articolo 35

Applicazione differenziata della legge

La legge può subordinare a taluni termini o accompagnare con talune misure transitorie differenziate a seconda del destinatario l'attuazione delle sue disposizioni, qualora l'uniformità di applicazione di queste incontri difficoltà particolari dovute alla situazione specifica di taluni suoi destinatari. Questi termini e queste misure devono nondimeno tendere a facilitare l'ulteriore applicazione dell'insieme delle disposizioni della legge a tutti i suoi destinatari.

Articolo 36

Autorità legislativa

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione esercitano congiuntamente il potere legislativo, con la partecipazione attiva della Commissione.

Articolo 37

Iniziativa delle leggi e degli emendamenti

1. La Commissione ha l'iniziativa delle leggi. Essa può ritirare in ogni momento i progetti di legge da essa presentati finché il Parlamento o il Consiglio dell'Unione non li abbiano espressamente adottati in prima lettura.

2. Su richiesta motivata del Parlamento o del Consiglio, la Commissione presenta un progetto di legge conforme a tale richiesta. In caso di rifiuto della Commissione, il Parla-

mento od il Consiglio, secondo la procedura prevista nei rispettivi regolamenti, possono presentare un progetto di legge conforme alla propria richiesta iniziale. La Commissione deve esprimere il suo parere sul progetto.

3. Alle condizioni di cui all'articolo 38 del presente Trattato

- la Commissione può presentare emendamenti a qualsiasi progetto di legge; questi emendamenti devono essere votati con priorità;
- i membri del Parlamento e le rappresentanze nazionali in seno al Consiglio possono anche presentare emendamenti in occasione dei dibattiti in seno alle loro rispettive istituzioni.

Articolo 38

Votazione della legge

1. Tutti i progetti di legge sono presentati al Parlamento. Entro un termine di sei mesi quest'ultimo approva il progetto, con o senza emendamenti. Quando si tratta di un progetto di legge organica, il Parlamento può emendarlo a maggioranza assoluta; per la sua approvazione è richiesta la maggioranza qualificata.

Qualora le maggioranze richieste per l'approvazione del progetto non siano state raggiunte, la Commissione ha il diritto di modificarlo e di ripresentarlo al Parlamento.

2. Il progetto approvato, con o senza emendamenti, dal Parlamento è trasmesso al Consiglio dell'Unione. La Commissione può esprimere, entro un termine di un mese dall'approvazione del Parlamento, un parere che viene parimenti trasmesso al Consiglio.

3. Il Consiglio delibera entro un termine di sei mesi. Qualora esso approvi il progetto a maggioranza assoluta senza emendarlo o lo respinga all'unanimità, la procedura legislativa è terminata.

Qualora la Commissione abbia dato espressamente un parere sfavorevole al progetto o si tratti di un progetto di legge organica, il Consiglio, a maggioranza qualificata, approva il progetto senza emendarlo o lo respinge; in tali casi la procedura legislativa è terminata.

Qualora il progetto sia stato posto in votazione senza ottenere i risultati qui sopra menzionati o qualora il progetto sia emendato a maggioranza semplice o a maggioranza assoluta per le leggi organiche, viene aperta la procedura di concertazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Nei casi previsti all'ultimo comma del paragrafo 3 del presente articolo, viene convocato il Comitato di concertazione. Tale Comitato si compone di una delegazione del

Consiglio dell'Unione e di una delegazione del Parlamento. La Commissione partecipa ai lavori del Comitato.

Qualora, entro un termine di tre mesi, il Comitato pervenga a un accordo su un testo comune, tale testo viene sottoposto per approvazione al Parlamento e al Consiglio che deliberano a maggioranza assoluta o, per le leggi organiche, a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi. Non è ricevibile alcun emendamento.

Qualora, entro il termine sopra menzionato, il Comitato non pervenga ad un accordo, il testo scaturito dal Consiglio viene sottoposto per approvazione al Parlamento che delibera entro un termine di tre mesi a maggioranza assoluta o, per le leggi organiche, a maggioranza qualificata. Sono ricevibili unicamente gli emendamenti presentati dalla Commissione. Il Consiglio può, entro un termine di tre mesi, respingere a maggioranza qualificata il testo adottato dal Parlamento. In tal caso non è ricevibile alcun emendamento.

5. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, del presente Trattato, qualora il Parlamento o il Consiglio non pongano in votazione il progetto entro i termini fissati, il testo è considerato adottato dall'istituzione che non si è pronunciata. Tuttavia una legge non può essere considerata adottata se essa non sia stata esplicitamente approvata dal Parlamento ovvero dal Consiglio.

6. Qualora una determinata situazione lo richieda, il Parlamento e il Consiglio possono, di comune accordo prorogare i termini previsti dal presente articolo.

Articolo 39

Pubblicazione delle legge Fatto salvo l'articolo 76, paragrafo 4, del presente Trattato, il Presidente del ramo dell'autorità legislativa che ha deciso esplicitamente per ultimo constata la conclusione della procedura legislativa e fa pubblicare senza indugio la legge nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

Articolo 40

Potere regolamentare La Commissione adotta i regolamenti e le decisioni necessarie all'applicazione della legge conformandosi alle modalità previste da quest'ultima. I regolamenti formano oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione e le decisioni vengono notificate ai destinatari. Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione ne vengono immediatamente informati.

Audizione delle persone interessate

Articolo 41

Prima di adottare una misura, le istituzioni dell'Unione procedono, per quanto possibile e utile, all'audizione delle persone interessate. La legge dell'Unione organizza le modalità di tale audizione.

Diritto dell'Unione

Articolo 42

Il diritto dell'Unione è direttamente applicabile negli Stati membri. Esso prevale sui diritti nazionali. Fatte salve le competenze attribuite alla Commissione, l'applicazione di tale diritto è assicurata dalle autorità degli Stati membri. Una legge organica determina le modalità secondo cui la Commissione vigila su tale applicazione. Le istanze giudiziarie nazionali sono tenute ad applicare il diritto dell'Unione.

Controllo giudiziario

Articolo 43

Le disposizioni comunitarie relative al controllo giudiziario sono applicabili all'Unione. Esse saranno completate da una legge organica sulla base dei seguenti principi:

- estensione del diritto di ricorso dei singoli contro gli atti dell'Unione lesivi nei loro confronti,
- uguale diritto di ricorso e parità di trattamento di tutte le istituzioni dinanzi alla Corte di giustizia,
- competenza della Corte per la protezione dei diritti fondamentali nei confronti dell'Unione,
- competenza della Corte per annullare un atto dell'Unione nel quadro di una procedura pregiudiziale di invalidità o di un'eccezione di illegittimità,
- introduzione di un ricorso in cassazione dinanzi alla Corte contro le decisioni giudiziarie nazionali rese in ultima istanza che rifiutino di rivolgere ad essa una domanda pregiudiziale o non rispettino una sentenza pregiudiziale pronunciata dalla Corte,
- competenza della Corte per sanzionare l'inosservanza da parte degli Stati membri degli obblighi che scaturiscono dal diritto dell'Unione,
- competenza obbligatoria della Corte per pronunciarsi sulle controversie tra gli Stati membri in connessione con gli scopi dell'Unione.

Sanzioni

Articolo 44

Nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del presente Trattato e in ogni altro caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro delle disposizioni del

presente Trattato, previa constatazione della Corte di giustizia su richiesta del Parlamento o della Commissione, il Consiglio europeo, dopo aver ascoltato lo Stato in questione, previo parere conforme del Parlamento, può adottare misure:

- che mirano a sospendere i diritti risultanti dall'applicazione di una parte o della totalità delle disposizioni del presente Trattato, allo Stato in questione ed ai suoi cittadini fatti salvi i diritti acquisiti da questi ultimi,
- che possono arrivare fino a sospendere la partecipazione dello Stato in questione al Consiglio europeo ed al Consiglio dell'Unione, nonché a qualsiasi altro organo in cui lo Stato sia rappresentato come tale.

Lo Stato in questione non partecipa alla votazione in merito alle sanzioni.

PARTE QUARTA

LE POLITICHE DELL'UNIONE

Articolo 45

1. Sulla base di ciò che è acquisito sul piano comunitario, l'Unione prosegue le azioni intraprese e ne intraprende di nuove conformemente al presente Trattato e in particolare al suo articolo 9.

2. Le politiche strutturali e congiunturali dell'Unione sono elaborate ed attuate in modo da permettere, parallelamente ad un'espansione equilibrata di tutta l'Unione, la progressiva eliminazione degli squilibri esistenti fra le sue diverse aree e regioni.

Articolo 46

Al di fuori dei campi che rientrano nell'ambito dell'azione comune, il coordinamento delle legislazioni nazionali, allo scopo di formare uno spazio giuridico omogeneo, viene realizzato con il metodo della cooperazione; tutto ciò in particolare:

- per prendere misure atte a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione da parte dei cittadini;
- per lottare contro le forme internazionali di criminalità, ivi compreso il terrorismo.

La Commissione e il Parlamento possono rivolgere raccomandazioni in tal senso al Consiglio europeo.

TITOLO I

POLITICA ECONOMICA

Articolo 47

1. L'Unione ha competenza esclusiva per portare a compimento, garantire e sviluppare la libera circolazione delle persone, dei servizi, dei beni e dei capitali sul suo territorio; essa ha parimenti competenza esclusiva in materia di commercio fra gli Stati membri.

2. Tale liberalizzazione viene effettuata sulla base di programmi e calendari precisi e vincolanti fissati dall'autorità legislativa, secondo le modalità della procedura legislativa. La Commissione stabilisce le modalità di esecuzione di tali programmi.

Principi generali

Spazio giuridico omogeneo

Mercato interno e libera circolazione

3. Attraverso tali programmi l'Unione deve realizzare:
- entro un termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la libera circolazione delle persone e dei beni, che comporta segnatamente l'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne,
 - entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la libera circolazione dei servizi, ivi compresi i servizi bancari e le assicurazioni di qualsiasi natura,
 - entro un termine di dieci anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la libera circolazione dei capitali.

Articolo 48

Concorrenza

L'Unione ha competenza esclusiva per portare a compimento e sviluppare la politica di concorrenza a livello dell'Unione, tenuto conto:

- della necessità di instaurare un regime di autorizzazione per le concentrazioni di imprese ispirato ai criteri fissati dall'articolo 66 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- delle necessità di ristrutturazione e rafforzamento industriali dell'Unione di fronte alle profonde perturbazioni che possono essere provocate dalla concorrenza internazionale,
- della necessità di vietare qualsiasi discriminazione tra le imprese private e pubbliche.

Articolo 49

Ravvicinamento delle legislazioni relative alle imprese e delle legislazioni fiscali

L'Unione adotta delle misure intese al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle imprese, e in particolare alle società, qualora tali disposizioni abbiano un'incidenza diretta su un'azione comune dell'Unione. La legge stabilisce uno statuto di impresa europea.

Nella misura necessaria alla realizzazione dell'integrazione economica dell'Unione, la legge opera il ravvicinamento delle legislazioni fiscali.

Articolo 50

Politica della congiuntura

1. L'Unione esercita una competenza concorrente in materia di politica congiunturale, al fine di facilitare segnatamente il coordinamento delle politiche economiche nell'ambito dell'Unione.

2. La Commissione definisce gli orientamenti e gli obiettivi cui deve rispondere l'azione degli Stati membri sulla base dei principi ed entro i limiti fissati dalla legge.

3. La legge fissa le condizioni alle quali la Commissione vigila sulla conformità delle misure adottate dagli Stati membri agli obiettivi da essa definiti. La legge autorizza la Commissione a subordinare il contributo monetario, di bilancio o finanziario dell'Unione al rispetto delle misure adottate in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

4. La legge fissa le condizioni alle quali la Commissione utilizza, in concertazione con gli Stati membri, i meccanismi di bilancio e finanziari dell'Unione a fini congiunturali.

Articolo 51

Politica del credito

L'Unione esercita una competenza concorrente riguardo alla politica monetaria e alla politica del credito europea, in particolare allo scopo di coordinare il ricorso al mercato dei capitali, mediante la creazione di un comitato europeo per il mercato dei capitali nonché di un'autorità europea di sorveglianza sulle banche.

Articolo 52

Sistema monetario europeo

1. Tutti gli Stati membri partecipano al Sistema monetario europeo con riserva del principio di cui all'articolo 35 del presente Trattato.

2. L'Unione esercita una competenza concorrente in vista della progressiva realizzazione dell'Unione monetaria completa.

3. Con legge organica si stabiliscono le regole concernenti:

- lo statuto ed il funzionamento del Fondo monetario europeo conformemente all'articolo 33 del presente Trattato,
- le condizioni del trasferimento effettivo al Fondo monetario europeo di una parte delle riserve degli Stati membri,
- le condizioni di trasformazione progressiva dell'ECU in moneta di riserva e in mezzo di pagamento, e dell'estensione della sua utilizzazione,
- le modalità e le tappe di realizzazione dell'Unione monetaria,
- gli obblighi e i vincoli delle Banche centrali nella determinazione dei loro obiettivi in materia di creazione di moneta.

4. Nel corso dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente Trattato, in deroga agli articoli 36, 38 e 39 dello stesso, il Consiglio europeo può sospendere l'entrata in vigore delle leggi organiche sopra menzionate entro il termine di un mese dalla loro adozione e rinviarle per un nuovo esame al Parlamento e al Consiglio dell'Unione.

Articolo 53

Politiche settoriali

Per rispondere alle necessità specifiche di organizzazione, promozione e coordinamento di taluni settori di attività economica, l'Unione dispone di competenze concorrenti con quelle degli Stati membri per condurre politiche settoriali adeguate a livello dell'Unione. Nei campi appresso indicati queste politiche perseguono in particolare lo scopo di facilitare, mediante la creazione di condizioni-quadro stabili, le decisioni che le imprese devono prendere in un contesto concorrenziale in materia di investimenti e innovazioni.

I campi interessati sono segnatamente:

- l'agricoltura e la pesca
- i trasporti
- le telecomunicazioni
- la ricerca/sviluppo
- l'industria
- l'energia.

- a) Nei campi dell'agricoltura e della pesca, l'Unione persegue una politica destinata a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.
- b) Nel campo dei trasporti, l'Unione persegue una politica che mira a contribuire all'integrazione economica degli Stati membri. Essa intraprende in particolare delle azioni comuni per porre fine a qualsiasi forma di discriminazione, per armonizzare le condizioni di base della concorrenza fra i vari modi di trasporto, per eliminare gli ostacoli al traffico transfrontaliero, per potenziare la capacità delle vie di comunicazione onde creare una rete di trasporti corrispondente alle esigenze europee.
- c) Nel campo delle telecomunicazioni, l'Unione intraprende azioni comuni per creare una rete di telecomunicazioni che abbia norme comuni e tariffe armonizzate; la sua competenza si esercita segnatamente nei settori di punta, nelle azioni di ricerca e sviluppo e nella politica delle commesse pubbliche.

- d) Nel campo della ricerca/sviluppo, al fine di coordinare e orientare le azioni nazionali e di favorire la cooperazione fra gli Stati membri e fra gli istituti di ricerca, l'Unione può elaborare delle strategie comuni. Essa può fornire un sostegno finanziario alle ricerche comuni, può assumersi una parte dei loro rischi e può intraprendere ricerche nei propri stabilimenti.
- e) Nel campo industriale, l'Unione può elaborare delle strategie di sviluppo al fine di orientare e coordinare le politiche degli Stati membri nei rami industriali particolarmente importanti per la sicurezza economica e politica dell'Unione. Il compito di adottare le necessarie misure di applicazione è affidato alla Commissione, che presenterà al Parlamento e al Consiglio dell'Unione una relazione periodica sui problemi di politica industriale.
- f) Nel campo dell'energia, l'intervento dell'Unione mira a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la stabilità del mercato dell'Unione e, nella misura in cui vi sia una regolamentazione dei prezzi, una politica armonizzata dei prezzi stessi, compatibile con una concorrenza leale. Essa mira parimenti a promuovere lo sviluppo delle energie alternative e rinnovabili, a introdurre norme tecniche comuni in materia di efficienza, di sicurezza e di protezione delle popolazioni e dell'ambiente, e a incoraggiare l'utilizzazione delle fonti europee di energia.

Articolo 54

Altre forme di cooperazione

1. Quando taluni Stati membri hanno preso l'iniziativa di creare strutture di cooperazione industriale al di fuori del campo di applicazione del presente Trattato, il Consiglio europeo può, qualora l'interesse comune lo giustifichi, decidere di trasformare tali forme di cooperazione in azione comune dell'Unione.
2. In taluni settori particolari sottoposti a un'azione comune la legge può creare delle agenzie europee specializzate e definire le norme di controllo loro applicabili.

TITOLO II

POLITICA DELLA SOCIETÀ

Articolo 55

Principi generali

L'Unione ha una competenza concorrente in materia di politica sociale e della sanità, di protezione dei consumatori, di politica regionale, dell'ambiente, di istruzione e ricerca, culturale e dell'informazione.

Articolo 56

Politica sociale e della sanità

L'Unione interviene nel campo della politica sociale e della sanità, in particolare per quanto concerne

- l'occupazione, e in particolare la determinazione di condizioni generali paragonabili per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro,
- il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,
- la parità tra uomini e donne,
- la formazione e il perfezionamento professionale,
- la sicurezza e l'assistenza sociale.
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
- l'igiene del lavoro,
- il diritto sindacale e i negoziati collettivi tra datori di lavoro e lavoratori, segnatamente in vista della stipulazione di convenzioni collettive a livello dell'Unione,
- le forme di partecipazione dei lavoratori alle decisioni relative alla vita professionale nonché all'organizzazione delle imprese,
- la determinazione della misura in cui i cittadini di Stati terzi beneficiano della parità di trattamento,
- il ravvicinamento delle normative in materia di ricerca, fabbricazione, proprietà attive e vendita dei prodotti farmaceutici,
- la prevenzione della tossicomania,
- il coordinamento dell'assistenza reciproca in caso di epidemie e calamità.

Articolo 57

Politica nei confronti dei consumatori

L'Unione può stabilire norme destinate a proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori nonché i loro interessi economici, particolarmente in caso di danni. L'Unione può incoraggiare delle azioni che mirino a promuovere l'educazione, l'informazione e la consultazione dei consumatori.

Articolo 58

Politica regionale

La politica regionale dell'Unione tende a ridurre le disparità regionali e segnatamente il ritardo delle regioni meno favorite, rilanciando le attività in tali regioni ai fini del loro ulteriore sviluppo e contribuendo a crearvi le condizioni atte a far cessare l'eccessiva concentrazione dei flussi

migratori verso determinati centri di produzione. La politica regionale dell'Unione incoraggia altresì la collaborazione regionale transfrontaliera.

La politica regionale dell'Unione, pur completando la politica regionale degli Stati membri, persegue scopi specifici dell'Unione.

La politica regionale dell'Unione comporta:

- l'elaborazione di un quadro europeo per le politiche di assetto del territorio condotte dalle autorità competenti in ciascuno Stato membro,
- la promozione di investimenti e di progetti di infrastrutture che inseriscono i programmi nazionali nel quadro di una concezione globale,
- la realizzazione di programmi integrati dell'Unione a favore di talune regioni, preparati in collaborazione con i rappresentanti delle popolazioni interessate e, se possibile, l'assegnazione degli stanziamenti necessari direttamente alle regioni interessate.

Articolo 59

Politica dell'ambiente

Nel campo dell'ambiente, l'Unione mira a garantire la prevenzione e, tenendo conto nella misura del possibile del principio del chi inquina paga, la riparazione dei danni che eccedono l'ambito di uno Stato membro o richiedono una soluzione collettiva. Essa incoraggia una politica di impiego razionale delle risorse naturali, di utilizzazione delle materie prime rinnovabili e di riciclaggio dei rifiuti che tenga conto delle necessità della protezione dell'ambiente.

L'Unione adotta delle misure miranti alla protezione degli animali.

Articolo 60

Politica di istruzione e di ricerca

Al fine di creare un quadro che aiuti i cittadini a prendere coscienza dell'identità propria dell'Unione e di garantire un livello minimo d'istruzione che consenta di scegliere liberamente l'attività professionale, il posto di lavoro o un centro di formazione in qualsiasi luogo dell'Unione, quest'ultima adotta delle misure concernenti:

- la definizione di obiettivi di formazione comuni o paragonabili,
- la validità e l'equivalenza a livello dell'Unione dei diplomi e dei periodi di scolarità, di studio e di formazione,
- la promozione della ricerca scientifica.

Articolo 61

Politica culturale

1. L'Unione può adottare misure aventi lo scopo di:
 - promuovere la comprensione culturale e linguistica tra i cittadini dell'Unione,
 - far conoscere la vita culturale dell'Unione sia all'interno che all'esterno,
 - stabilire programmi di scambi di giovani.
2. L'Istituto universitario europeo e la Fondazione europea divengono organismi dell'Unione.
3. La legge stabilisce le norme relative al ravvicinamento delle legislazioni in materia di diritti d'autore e alla libera circolazione delle opere culturali.

Articolo 62

Politica dell'informazione

L'Unione promuove lo scambio di informazioni e l'accesso dei cittadini all'informazione. A tal fine, essa elimina gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle informazioni, assicurando nel contempo la più ampia concorrenza possibile in questo campo e la pluralità delle forme di organizzazione. Essa incoraggia la cooperazione tra società radiofoniche e televisive, al fine dell'elaborazione di programmi concepiti a livello dell'Unione.

TITOLO III

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI DELL'UNIONE

Articolo 63

Principi e metodi d'azione

1. L'Unione dirige i suoi sforzi, in materia di relazioni internazionali, verso il raggiungimento della pace mediante la soluzione pacifica dei conflitti nonché verso la sicurezza, la dissuasione dall'aggressione, la distensione, la riduzione reciproca equilibrata e controllabile delle forze militari e degli armamenti, il rispetto dei diritti dell'uomo, l'aumento del tenore di vita nel Terzo Mondo, lo sviluppo e il miglioramento delle relazioni economiche e monetarie internazionali in generale e degli scambi commerciali in particolare, nonché il rafforzamento dell'organizzazione internazionale.
2. L'azione internazionale dell'Unione mira a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 9 del presente Trattato. Essa è esercitata con il metodo dell'azione comune oppure con il metodo della cooperazione.

Articolo 64

Azione comune

1. Nelle relazioni internazionali, l'Unione utilizza il metodo dell'azione comune nei campi di competenza esclusiva o concorrente menzionati nel presente Trattato.
2. Nel campo della politica commerciale, l'Unione dispone di una competenza esclusiva.
3. L'Unione persegue una politica di aiuto allo sviluppo. Nel corso di un periodo transitorio di dieci anni, il complesso di questa politica forma progressivamente oggetto di un'azione comune dell'Unione. Nella misura in cui gli Stati membri continuano a svolgere dei programmi indipendenti, l'Unione definisce il quadro nel quale essa assicura il coordinamento di detti programmi con la propria politica, nel rispetto degli impegni internazionali in vigore.
4. Quando talune politiche esterne rientrano nel quadro delle competenze esclusive delle Comunità europee sulla base dei trattati che le istituiscono, ma tali competenze non sono state appieno esercitate, una legge precisa le modalità necessarie perché siano esercitate appieno entro un termine che non potrà superare i cinque anni.

Articolo 65

Svolgimento dell'azione comune

1. Nell'esercizio delle sue competenze, l'Unione è rappresentata dalla Commissione nelle sue relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. In particolare, la Commissione negozia gli accordi internazionali a nome dell'Unione. Essa assicura le relazioni con tutte le organizzazioni internazionali, e collabora con il Consiglio d'Europa, segnatamente nel settore culturale.
2. Il Consiglio dell'Unione può impartire alla Commissione delle direttive per condurre talune azioni internazionali; esso deve impartirle dopo averle approvate a maggioranza assoluta, quando la Commissione partecipa all'elaborazione di atti e al negoziato di accordi destinati a creare obblighi internazionali per l'Unione.
3. Il Parlamento è informato, in tempo utile e secondo modalità appropriate, di ogni azione delle istituzioni competenti in materia di politica internazionale.
4. Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione, deliberando ambedue alla maggioranza assoluta, approvano gli accordi internazionali e incaricano il Presidente della Commissione di depositare gli strumenti di ratifica.

Articolo 66

Cooperazione

L'Unione conduce le sue relazioni internazionali con il metodo della cooperazione quando l'articolo 64 del presente Trattato non sia applicabile e quando si tratti di :

- questioni concernenti direttamente gli interessi di vari Stati membri dell'Unione,
- campi in cui gli Stati membri operanti isolatamente non possono agire con efficacia pari a quella dell'Unione,
- campi in cui una politica dell'Unione appare necessaria per completare le politiche estere condotte nel quadro delle competenze degli Stati membri,
- questioni relative agli aspetti politici ed economici della sicurezza.

Articolo 67

Svolgimento della cooperazione

Nei campi di cui all'articolo 66 del presente Trattato:

1. Il Consiglio europeo ha la responsabilità della cooperazione; il Consiglio dell'Unione assicura lo svolgimento della cooperazione; la Commissione può proporre politiche ed azioni che sono attuate, su richiesta del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione, dalla Commissione o dagli Stati membri.
2. L'Unione vigila sulla coerenza degli orientamenti di politica internazionale degli Stati membri.
3. L'Unione coordina le posizioni degli Stati membri in sede di negoziato di accordi internazionali e nel quadro di organizzazioni internazionali.
4. Qualora l'urgenza esiga un'azione immediata, uno Stato membro particolarmente interessato può agire isolatamente dopo averne informato il Consiglio europeo e la Commissione.
5. Il Consiglio europeo può chiedere al suo Presidente, al Presidente del Consiglio dell'Unione o alla Commissione di fungere da portavoce dell'Unione.

Articolo 68

Ampliamento del campo della cooperazione e trasferimento dalla cooperazione all'azione comune

1. Il Consiglio europeo può ampliare il campo della cooperazione, segnatamente in materia di armamenti, vendita di armi a paesi terzi, politica di difesa, disarmo.
2. Alle condizioni di cui all'articolo 11 del presente Trattato, il Consiglio europeo può decidere di trasferire all'azione comune di politica esterna un campo specifico di coo

perazione. In tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del presente Trattato sono applicabili senza limitazioni di tempo. Ispirandosi al principio di cui all'articolo 35 del presente Trattato, il Consiglio dell'Unione può, a titolo eccezionale e con voto unanime, autorizzare uno o più Stati membri a derogare a talune misure adottate nel quadro dell'azione comune.

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del presente Trattato, il Consiglio europeo può decidere di sottoporre nuovamente alla cooperazione o alla competenza degli Stati membri i campi trasferiti all'azione comune conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Alle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio europeo può decidere di trasferire all'azione comune un problema determinato per il tempo necessario alla sua soluzione. In tal caso, il paragrafo 3 del presente articolo non si applica.

Articolo 69

Diritto di legazione

1. La Commissione può, con l'accordo del Consiglio dell'Unione, aprire rappresentanze in paesi terzi e presso organizzazioni internazionali.

2. Esse sono incaricate di rappresentare l'Unione in tutti gli affari che concernono l'azione comune. Esse possono anche, in collaborazione con l'agente diplomatico dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio europeo, coordinare l'attività diplomatica degli Stati membri nelle materie che rientrano nella cooperazione.

3. Negli Stati terzi e presso le organizzazioni internazionali in cui non vi sia una rappresentanza dell'Unione, quest'ultima è rappresentata dall'agente diplomatico dello Stato membro che tiene la presidenza del Consiglio europeo o, mancando questo, dall'agente diplomatico di qualsiasi altro Stato membro.

PARTE QUINTA

LE FINANZE DELL'UNIONE

Articolo 70

Principi generali

1. L'Unione dispone di finanze proprie, gestite dalle sue istituzioni, sulla base del bilancio adottato dall'autorità di bilancio. Quest'ultima è composta dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione.

2. Le entrate dell'Unione sono utilizzate per assicurare l'esecuzione delle azioni comuni intraprese dall'Unione. L'attuazione di ogni nuova azione da parte dell'Unione presuppone che l'attribuzione a quest'ultima delle risorse finanziarie necessarie sia sottoposta alla procedura dell'articolo 71, paragrafo 2, del presente Trattato.

Articolo 71

Entrate

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, l'Unione dispone di entrate della stessa natura di quelle di cui dispongono le Comunità europee. Tuttavia, l'Unione riceve una percentuale fissa della base imponibile dell'IVA, stabilita dal bilancio nel quadro della programmazione di cui all'articolo 74 del presente Trattato.

2. L'Unione può modificare mediante legge organica la natura o la base imponibile delle entrate esistenti o crearne di nuove. Essa autorizza mediante legge la Commissione a emettere prestiti, nel rispetto dell'articolo 75, paragrafo 2, del presente Trattato.

3. La riscossione delle entrate dell'Unione è assicurata in via di principio dalle autorità degli Stati membri. Tali entrate vengono versate, non appena rimosse, all'Unione. La legge precisa le modalità di applicazione del presente paragrafo e può istituire servizi di esazione dell'Unione stessa.

Articolo 72

Spese

1. Le spese dell'Unione sono determinate annualmente sulla base di una valutazione del costo di ciascuna azione comune nel quadro del programma finanziario di cui all'articolo 74 del presente Trattato.

2. Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sull'efficacia delle azioni intraprese, tenuto conto del loro costo.

3. Tutte le spese dell'Unione sono oggetto della medesima procedura di bilancio.

Articolo 73

Perequazione finanziaria

Un sistema di perequazione finanziaria è introdotto allo scopo di attenuare eccessivi squilibri economici tra le regioni. Una legge organica stabilisce le modalità di applicazione di questo sistema.

Articolo 74

Programmi finanziari

1. All'inizio di ciascuna legislatura, dopo aver ricevuto l'investitura, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione una relazione sulla ripartizione fra l'Unione e gli Stati membri delle responsabilità relative alla realizzazione delle azioni comuni e degli oneri finanziari che ne derivano.

2. Su proposta della Commissione, un programma finanziario pluriennale, adottato secondo la procedura legislativa, definisce l'evoluzione delle spese e delle entrate dell'Unione. Tali previsioni, rivedute annualmente, servono di base per la preparazione del bilancio.

Articolo 75

Bilancio

1. Il bilancio prevede ed autorizza tutte le spese e le entrate dell'Unione per ciascun anno civile. Il bilancio deve essere votato in pareggio. I bilanci rettificativi e suppletivi sono votati alle stesse condizioni del bilancio. Le entrate non ricevono una destinazione particolare.

2. Il bilancio stabilisce l'importo massimo delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti per il relativo esercizio. Salvo eccezione espressamente prevista dal bilancio, con i fondi di origine creditizia è possibile finanziare unicamente degli investimenti.

3. Gli stanziamenti sono ripartiti per capitoli che riuniscono le spese secondo la loro natura o la loro destinazione e suddivisi conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Le spese di tutte le istituzioni, ad eccezione della Commissione, formano oggetto di parti separate del bilancio che sono elaborate e gestite da queste istituzioni e possono contenere unicamente spese di funzionamento.

4. Il regolamento finanziario dell'Unione è adottato mediante una legge organica.

Articolo 76

Procedura di bilancio

1. La Commissione elabora il progetto di bilancio e lo trasmette all'autorità di bilancio.

2. Entro i termini fissati dal regolamento finanziario:
 - a) il Consiglio dell'Unione può approvare in prima lettura e a maggioranza semplice emendamenti. Il progetto di bilancio, con o senza emendamenti, è trasmesso al Parlamento;
 - b) il Parlamento può modificare, in prima lettura e a maggioranza assoluta, gli emendamenti del Consiglio e approvare, a maggioranza semplice, nuovi emendamenti;
 - c) qualora la Commissione si opponga, entro un termine di quindici giorni, agli emendamenti approvati dal Consiglio o dal Parlamento in prima lettura, il ramo in questione dell'autorità di bilancio deve prendere, in seconda lettura, una nuova decisione a maggioranza qualificata;
 - d) qualora il bilancio non sia stato emendato o sia stato emendato negli stessi termini dal Parlamento e dal Consiglio e qualora la Commissione non abbia esercitato il suo diritto di opposizione agli emendamenti, il bilancio è considerato definitivamente adottato;
 - e) il Consiglio può modificare in seconda lettura, a maggioranza qualificata, gli emendamenti approvati dal Parlamento. Esso può rinviare, con un voto a maggioranza qualificata, l'intero progetto di bilancio emendato dal Parlamento alla Commissione e chiedere a quest'ultima di presentare un nuovo progetto; se non lo rinvia, il progetto di bilancio è in ogni caso trasmesso al Parlamento;
 - f) in seconda lettura, il Parlamento può respingere gli emendamenti approvati dal Consiglio soltanto a maggioranza qualificata; esso adotta il bilancio a maggioranza assoluta.
3. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio non decida entro i termini previsti dal regolamento finanziario, il progetto sottoposto al suo esame è considerato adottato.
4. Quando la procedura prevista al presente articolo è ultimata, il Presidente del Parlamento constata che il bilancio è definitivamente adottato e provvede a farlo pubblicare senza indugio nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione.

Articolo 77

Dodicesimi provvisori

Qualora il bilancio non sia adottato all'inizio dell'esercizio, le spese possono essere effettuate mensilmente, alle condizioni previste dal regolamento finanziario, entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio dell'esercizio

precedente, tenuto conto dei bilanci rettificativi e supplementivi.

Alla scadenza del sesto mese successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, la Commissione può effettuare unicamente le spese che consentono all'Unione di rispettare gli obblighi esistenti.

Articolo 78

Esecuzione del bilancio

Il bilancio è eseguito dalla Commissione sotto la sua responsabilità alle condizioni previste dal regolamento finanziario.

Articolo 79

Controllo dei conti

L'esecuzione del bilancio è controllata dalla Corte dei Conti. Essa esplica la sua funzione in maniera indipendente e dispone a tal fine dei poteri di indagine nei riguardi delle istituzioni e degli organi dell'Unione e delle istanze nazionali interessate.

Articolo 80

Conto di gestione

Dopo la chiusura dell'esercizio, la Commissione sottopone all'autorità di bilancio nella forma prevista dal regolamento finanziario il conto di gestione che espone nel complesso le operazioni dell'esercizio ed è accompagnato dalla relazione della Corte dei Conti.

Articolo 81

Discarico

Il Parlamento decide di accordare, di rinviare o di rifiutare il discarico; la decisione di discarico può essere accompagnata da osservazioni di cui la Commissione deve tenere conto.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Articolo 82

Entrata in vigore

Il presente Trattato è aperto alla ratifica di tutti gli Stati membri delle Comunità europee.

Allorché il presente Trattato sarà stato ratificato da una maggioranza degli Stati membri delle Comunità la cui popolazione costituisca 2/3 della popolazione complessiva delle Comunità, i governi degli Stati membri che avranno ratificato si riuniranno immediatamente per decidere di comune accordo le procedure e la data di entrata in vigore del presente Trattato nonché le relazioni con gli Stati membri che non hanno ancora ratificato.

Articolo 83

Deposito degli strumenti di ratifica

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo dello Stato che abbia adempiuto per primo alle formalità di ratifica.

Articolo 84

Revisione del Trattato

Una rappresentanza in seno al Consiglio dell'Unione, un terzo dei membri del Parlamento o la Commissione possono sottoporre all'autorità legislative un progetto di legge motivato, recante emendamento ad una o più disposizioni del presente Trattato. Il progetto è sottoposto all'approvazione dei due rami dell'autorità legislativa che deliberano secondo la procedura della legge organica.

Il progetto così approvato è sottoposto alla ratifica degli Stati membri ed entra in vigore quando l'hanno tutti ratificato.

Articolo 85

La sede

Il Consiglio europeo fissa la sede delle istituzioni. Qualora il Consiglio europeo non abbia deciso in merito alla sede nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, l'autorità legislativa delibera in via definitiva, secondo la procedura della legge organica.

Articolo 86

Riserve

Le disposizioni del presente Trattato non possono essere oggetto di alcuna riserva. Il presente articolo non pregiudica

ca la possibilità per gli Stati membri di mantenere, per quanto concerne l'Unione, le dichiarazioni da essi fatte nei confronti dei trattati e convenzioni che fanno parte del patrimonio delle realizzazioni comunitarie.

Articolo 87

Durata

Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

Relatore-coordinatore: on. Altiero SPINELLI

Relatori: onn. Karel DE GUCHT
Jacques MOREAU
Gero PFENNIG
Derek PRAG
Hans-Joachim SEELE
Ortensio ZECCHINO

Parlamento europeo

Direzione Generale dell'Informazione e delle Relazioni pubbliche

Divisione delle Pubblicazioni e dei Resoconti Stampa

Casella Postale 1601

L-2920 Lussemburgo

Tel. 4300 1

ISPE 1984

AX-00-84-001-IT-C